



STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 11 DICEMBRE 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A FIGC inerente la Convocazione dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A FIGC inerente la modifica del Regolamento della Divisione Calcio Femminile FIGC;

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A FIGC inerente il differimento dei termini di tesseramento della Divisione Calcio Femminile FIGC;

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A FIGC inerente la modifica all'art. 94 quinquies delle NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A FIGC inerente la modifica all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 36 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 - "Ristori - quater"

CIRCOLARE N. 37 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: decreti "Ristori" - Nuove scadenze tributarie -

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Segreteria

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Vincenzo Insardà

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 21 dello Statuto federale

C O N V O C A

l'Assemblea federale elettiva per il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 08,00 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in seconda convocazione, presso il *Rome Cavalieri - A Waldorf Astoria Hotel*, Via Alberto Cadlolo, 101 – 00136 Roma, tel. 06 35091, con il seguente

O R D I N E D E L G I O R N O

- 1) Verifica dei poteri
- 2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
- 3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto federale
- 4) Elezione del Presidente Federale
- 5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

A L L E G A

alla presente convocazione il “Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva” approvato dal Consiglio federale nella riunione del 3 dicembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO ELETTORALE E DEI VOTI DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea elettiva della Federazione è convocata dal Presidente federale almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento.

La convocazione è effettuata mediante Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito della Federazione e mediante successiva PEC trasmessa ai delegati assembleari almeno venti giorni prima del suo svolgimento.

Art. 2 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 276 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici, dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

LNP Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	20 Delegati
Lega Pro	58 Delegati
LND	91 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati
AIA	9 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società o loro delegati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, dello Statuto. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio Federale. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA), approvati dal Consiglio Federale.

3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati LNP Serie A	3,10
20 Delegati LNP Serie B	1,29
58 Delegati Lega Pro	1,51
91 Delegati LND	1,93
52 Delegati Atleti	1,98
26 Delegati Tecnici	1,98
9 Delegati AIA	1,15

Art. 3 - Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.

2. In conformità all'art. 20, comma 7, dello Statuto, le operazioni di verifica poteri sono svolte da apposita Commissione, il cui Presidente è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

Le operazioni di scrutinio dei voti sono svolte da apposita Commissione, nominata dalla Federazione.

3. Le operazioni di verifica poteri relative alle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte dalla medesima Commissione di cui al comma 2.

Le operazioni di scrutinio dei voti relative alle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte da apposita Commissione nominata dalla Federazione.

Art. 4 - Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese. Il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI.

2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario Generale o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.

4. Il Presidente dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti è eletto con votazione palese dai Delegati delle stesse, d'intesa con la Federazione.

Art. 5 - Oggetto delle votazioni

1. In conformità allo Statuto Federale l'Assemblea federale elegge per un quadriennio olimpico il Presidente Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In occasione dell'Assemblea federale sono altresì eletti i Consiglieri federali da parte delle Leghe e da parte degli Atleti e dei Tecnici.

2. Preliminarmente alle votazioni per la elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, vengono eletti i Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché i Consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e approvati dal Consiglio Federale.

3. Dopo le Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti Tecniche, che non possono avere una durata superiore alle tre ore, scadute le quali devono essere dichiarate chiuse, si aprono i lavori dell'Assemblea per la elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti della FIGC. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione:

- a) le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 24, comma 5, dello Statuto;
- b) le candidature a Presidente del Collegio dei revisori dei conti, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 31, comma 3, dello Statuto.

Art. 6 - Presentazione delle Candidature a Presidente federale ed a Consigliere federale

1. In conformità all'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale i candidati all'elezione di Presidente Federale e di Consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono presentare la candidatura alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e le candidature devono essere pubblicate sul sito federale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

2. Modalità di presentazione delle candidature a Presidente Federale

Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

I delegati assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza federale devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

3. Modalità di presentazione delle candidature ed elezione alla carica di Consigliere federale in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti tecniche

3.1 Consiglieri in rappresentanza della LNP Serie A

La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime tre consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie A è effettuata dalla FIGC.

La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei due Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. E’ possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

3.2 Consiglieri in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico

La Lega Italiana Calcio Professionistico esprime tre Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Pro è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei due Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. E’ possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.3 Consiglieri in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti esprime sei consiglieri federali, di cui due Consiglieri Federali nazionali, tre Consiglieri Federali d’Area della LND (in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza) e il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale coloro che abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) per i Consiglieri Federali d'area della L.N.D.: designazione da parte di almeno 2 Comitati dell'area di appartenenza;
- b) per i Consiglieri Federali nazionali: designazione da parte di almeno 5 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisione Calcio Femminile.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

La elezione dei cinque consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

Sono comunque eletti, uno come Consigliere Federale d'Area e l'altro come Consigliere Federale Nazionale, i candidati che rappresentano il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del loro genere, abbiano conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle tre distinte aree, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

3.4 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici vengono eletti nel numero di quattro dai Delegati dei calciatori e delle calciatrici componenti l'Assemblea Federale, due in rappresentanza dei calciatori professionisti e due in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti, di almeno un componente di genere diverso da quello della maggioranza.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori/calciatrici deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, con indicazione dello status dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 Statuto. Lo status è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1 ultimo capoverso dello Statuto federale ed il candidato potrà presentarsi per l'una o l'altra categoria (professionistica o dilettantistica) purché sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.

Per la presentazione della candidatura dovrà essere utilizzato il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici coloro che abbiano ottenuto la designazione da parte di almeno 3 Delegati assembleari dei calciatori e delle calciatrici. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei calciatori professionisti ed una per i candidati in rappresentanza dei calciatori/calciatrici dilettanti o del calcio a cinque o del calcio femminile.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati dei calciatori e delle calciatrici votano per eleggere tutti i Consiglieri Federali in rappresentanza dei calciatori/calciatrici.

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di due calciatori/calciatrici dilettanti o del calcio a cinque o del calcio femminile. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata: elezione di due calciatori professionisti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi in relazione ai posti disponibili.

Tra i Consiglieri Federali in rappresentanza dei dilettanti deve essere eletto un Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza. Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.5 Consiglieri in rappresentanza dei Tecnici

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici vengono eletti nel numero di due dai Delegati dei Tecnici, uno in rappresentanza dei tecnici professionisti e uno in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali, di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

La convocazione della assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici coloro che abbiano ottenuto la designazione di almeno 2 tra i Delegati assembleari appartenenti alla categoria. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei tecnici professionisti ed una per i candidati in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati votano per eleggere i Consiglieri Federali della propria categoria (professionisti o dilettanti).

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^a tornata: elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei dilettanti. Per questa elezione i Delegati dilettanti possono esprimere al massimo una preferenza.
- II^a tornata, elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei professionisti. Per questa elezione i Delegati professionisti possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi. Deve comunque essere eletto un Consigliere Federale di genere maschile ed un Consigliere Federale di genere femminile.

Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in relazione ai posti disponibili appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il candidato che rappresenta il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del suo genere, abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle due liste, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto

chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. In sede assembleare il Presidente Federale, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
2. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.
3. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.
4. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 8 - Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 - Maggioranze deliberative per l'elezione del Presidente Federale

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati in assemblea.

In presenza di un solo candidato o di due candidati, verranno effettuati sino a tre scrutini per individuare il Presidente eletto.

In presenza di più di due candidati, se nessuno all'esito del primo scrutinio risulta eletto, si procede sino a due turni di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle candidature al Presidente Collegio dei revisori dei conti, elezione e maggioranze deliberative

In conformità all'art. 31, comma 3, dello Statuto, per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria Generale da ciascuna Lega o Componente Tecnica, utilizzando il modello allegato. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4, dello Statuto. I candidati devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei Revisori contabili.

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 11 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto Federale, dei Regolamenti delle Leghe e delle Componenti Tecniche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA

Il sottoscritto

.....,

NOME

COGNOME

DELEGATO ASSEMBLEARE della Lega/Componente Tecnica.....,

ACCREDITA LA CANDIDATURA DI

.....

NOME

COGNOME

alla elezione di PRESIDENTE FEDERALE per il quadriennio 2021-2024.

FIRMA

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN
RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

.....
il

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza
della Lega Nazionale Professionisti Serie A ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto
F.I.G.C.

FIRMA CANDIDATO

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

.....
il

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

FIRMA CANDIDATO

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI
NAZIONALI IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

il

presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere federale Nazionale della L.N.D.
ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato da parte dei Comitati Regionali/Divisione calcio a
cinque/Dipartimento Interregionale/Dipartimento Calcio Femminile/Divisione Calcio
Femminile di seguito elencati:

Comitato/Divisione/Dipartimento

Firma Presidente

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FIRMA CANDIDATO

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI TRE CONSIGLIERI FEDERALI DI AREA IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

il

presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere federale d'area della L.N.D. ai
sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato da parte dei Comitati Regionali L.N.D. di seguito elencati:

Comitato Regionale

Firma Presidente Comitato Regionale

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FIRMA CANDIDATO

.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI QUATTRO CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Status di appartenenza

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza dei calciatori/calciatrici, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato dai Delegati assembleari di seguito indicati:

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato	_____	_____
	(NOME)	(COGNOME)
Nato a	_____	il _____ Firma _____
Delegato	_____	_____
	(NOME)	(COGNOME)
Nato a	_____	il _____ Firma _____
Delegato	_____	_____
	(NOME)	(COGNOME)
Nato a	_____	il _____ Firma _____
Delegato	_____	_____
	(NOME)	(COGNOME)
Nato a	_____	il _____ Firma _____
Delegato	_____	_____
	(NOME)	(COGNOME)
Nato a	_____	il _____ Firma _____
Delegato	_____	_____
	(NOME)	(COGNOME)
Nato a	_____	il _____ Firma _____
Delegato	_____	_____
	(NOME)	(COGNOME)
Nato a	_____	il _____ Firma _____

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA - 22 FEBBRAIO 2021

ASSEMBLEA PER LA ELEZIONE DEI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

Il sottoscritto

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Categoria di appartenenza

Presenta la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

Il candidato è designato dai Delegati assembleari di seguito indicati:

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato

.....
(NOME)

.....
(COGNOME)

Nato a

..... il

Firma

Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____
Delegato	_____	(NOME)	_____	(COGNOME)
Nato a	_____	il	_____	Firma _____

FIRMA CANDIDATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 3 dicembre 2020;
- ritenuta la necessità di modificare il “Regolamento della Divisione Calcio Femminile”;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare il “Regolamento della Divisione Calcio Femminile”, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 1 – La Divisione Calcio Femminile

1. La Divisione Calcio Femminile (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da 4 componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 2 – Le Società

1. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
2. Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo **per**:
 - 1) **l'elezione dei tre membri del Consiglio Direttivo** di propria competenza;
 - 2) **l'elezione del delegato assembleare in rappresentanza delle società non professionistiche della Divisione, nell'Assemblea della FIGC e nell'Assemblea della LND**;
 - 3) **deliberare sulla** proposta al Consiglio Federale in materia dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive e/o promopubblicitarie che interessano le competizioni cui partecipano tutte le Società della Divisione;
 - 4) **adottare** ogni altra decisione che dovesse essergli rimessa dal Consiglio Direttivo. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
 - b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale

contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).

4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) delle società rappresentate in Assemblea. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto), ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche.

8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9. Le delibere concernenti questioni di esclusiva pertinenza di una categoria, ivi compresa la proposta al Consiglio Federale dei criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi e/o promopubblicitari delle competizioni di esclusiva propria competenza sono assunte in riunioni assembleari riservate alle società appartenenti alla categoria interessata. Si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

10. Ai fini dell'elezione del Delegato assembleare, partecipano all'Assemblea esclusivamente le società non professionistiche appartenenti alla Divisione Calcio Femminile.

Il Delegato eletto partecipa con diritto di voto all'Assemblea della LND, ai soli fini della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC.

Lo stesso partecipa, altresì, quale Delegato della LND alle Assemblee federali.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

11. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare; nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri, di cui quattro eletti dal Consiglio Federale della F.I.G.C. e tre eletti dall'Assemblea delle società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo della Divisione non deve avere alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione. La qualifica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresa quella di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale o incarico conferito dalla FIGC. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati oltre al Responsabile della Divisione.
5. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e procedure da seguire in materia di ammissione e organizzazione dei Campionati nazionali femminili, anche minori, e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C. nonché al Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.
8. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.
10. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.
11. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione e partecipa alle riunioni della Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.

3. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

7. La revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo può essere disposta dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Presidente e/o i Componenti del Consiglio Direttivo siano stati eletti dal Consiglio Federale la revoca deve essere deliberata dal Consiglio Federale, su proposta dell'Assemblea delle società.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti avente diritto di voto.

2. L'Assemblea delle società elegge i Consiglieri di propria competenza. In prima votazione ciascuna società potrà esprimere tre preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere. In caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La candidatura a Consigliere deve essere presentata da almeno 4 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione.

Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano.

Le candidature sono presentate sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C..

Le votazioni in sede Assembleare devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C..

4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla

Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società; (iv) al venir meno del requisito di rappresentanza della categoria per la quale si è stati eletti. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

6. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri eletti dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni.

7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 7 – Il Delegato Assembleare

1. Chiunque intenda ricoprire la carica di Delegato Assembleare deve presentare la propria candidatura presso la Segreteria della Divisione, almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Per la candidatura è necessaria la qualifica di Dirigente di società non professionistica affiliata alla FIGC e associata alla Divisione Calcio Femminile.

La candidatura deve contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dalle norme federali, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC e alle norme federali; nonché dalla designazione di almeno 4 società non professionistiche appartenenti alla Divisione.

2. In sede Assembleare, le società aventi diritto di voto, possono esprimere al massimo una preferenza.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

3. La perdita della qualifica di Dirigente di società o il mancato inquadramento della società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, ovvero il mutamento dello status della società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Divisione e a seguito di determinazione del Consiglio Federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive

in caso di necessità.

Art. 8 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione.
2. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
3. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.
4. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 9 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Responsabile della Divisione, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
2. Il Responsabile della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 3 dicembre 2020;
- vista la richiesta della Divisione Calcio Femminile concernente il differimento di alcuni termini di tesseramento nell'ambito delle attività della Divisione stessa, per la stagione sportiva 2020/2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 233/A del 26 giugno 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale;

h a d e l i b e r a t o

i termini di tesseramento di cui all'allegato A) del Comunicato Ufficiale n. 233/A del 26 giugno 2020 sono modificati come da testo allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PER SOCIETÀ DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E DI SERIE B

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C..

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Calcio Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino al *31 maggio 2021 (ore 19.00)*.

b) Calciatrici "non professioniste"

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- *dal 1° luglio 2020 al 31 marzo 2021 (ore 19.00).*

2. Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire nei seguenti periodi:

- Tra società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile e da Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile:

- *dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19.00);*

- *dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19.00).*

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Da società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile e a società appartenenti alla LND:

- *dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19:00);*
- *dal 1° dicembre 2020 al 26 febbraio 2021 (ore 19:00)*

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 *bis*, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero

a) Calciatrici straniere

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2021, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’ art. 40 *quater* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società della Divisione Calcio Femminile, partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B, di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Calcio Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatrici italiane

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2021, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il 31 marzo 2021, di calciatrici italiane dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F..

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5 delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19.00);*

- *dal 1° dicembre 2020 al 1° febbraio 2021 (ore 19.00).*

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – degli accordi presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dell'accordo.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Calcio Femminile entro i seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2020 al 20 luglio 2020 (ore 19.00).*

Liste di svincolo suppletive:

- *dal 1° dicembre 2020 al 17 dicembre 2020 (ore 19.00)*

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal **18 dicembre 2020**.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo presso la Divisione Calcio Femminile, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2021 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00).

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 3 dicembre 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 12 ed introdurre il comma 12*bis* all'art. 94*quinqüies* delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare il comma 12 e di introdurre il comma 12*bis* all'art. 94*quinqüies* delle N.O.I.F., come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 94 quinquies Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile 1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. 2. Le calciatrici maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. 3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile. 4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. 5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla	Art. 94 quinquies Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile 1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato. 2. Le calciatrici maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. 3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile. 4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. 5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla

calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato. 6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva. 7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale. 8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico. 9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F. 11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso	calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato. 6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva. 7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale. 8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico. 9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F. 11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso
--	--

inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

12 bis. Le società di Serie A femminile devono documentare alla Co.Vi.So.F., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Divisione Calcio Femminile, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute, per il primo semestre (1° luglio – 31 dicembre) e per le mensilità precedenti ove non assolte prima, in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati.

Le società di Serie A femminile e di Serie B femminile devono, altresì, documentare alla Co.Vi.So.F., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Divisione Calcio Femminile, ai fini dell'ammissione ai campionati di competenza, l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute fino al 31 maggio compreso, in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati.

In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.F. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

13. La stipula degli accordi economici è consentita anche alle calciatrici che abbiano compiuto il sedicesimo e il diciassettesimo anno di età ed agli allenatori che non siano Responsabili tecnici della prima squadra. In caso di sottoscrizione degli accordi, trovano applicazione le disposizioni previste dai precedenti commi.

13. La stipula degli accordi economici è consentita anche alle calciatrici che abbiano compiuto il sedicesimo e il diciassettesimo anno di età ed agli allenatori che non siano Responsabili tecnici della prima squadra. In caso di sottoscrizione degli accordi, trovano applicazione le disposizioni previste dai precedenti commi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 3 dicembre 2020;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva con l'introduzione del nuovo comma 6;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 33 Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di Fine Carriera 1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non	Art. 33 Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di Fine Carriera 1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non

assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico	assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolute prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico
--	--

della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due	della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due
---	---

punti di penalizzazione in classi fca da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fca da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fca; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di	punti di penalizzazione in classi fca da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fca da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fca; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di
--	--

cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.	cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni. 6. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento di tutte le somme dovute in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare il mancato pagamento di tutte le somme dovute, per il primo semestre (1° luglio - 31 dicembre) e per le mensilità precedenti ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.
--	---

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 36 – 2020

Oggetto: D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 – “Ristori-quater”-

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 novembre 2020, il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 – cd. “Ristori-quater” – recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si riportano, di seguito, prima le norme che più interessano specificamente il settore sportivo, e successivamente quelle che interessano la generalità dei contribuenti.

Art. 10 – Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche

Al fine di fare fronte alle misure di ristoro a fondo perduto destinate alle ASD/SSD poste in essere dal Dipartimento per lo Sport a seguito delle disposizioni contenute nei Decreti Legge nn. 34, 137 e 149 del 2020, è incrementata, per il 2020, la dotazione del **Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche**, istituito ai sensi del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, di **95 milioni di euro**.

Art. 11 – Disposizioni a favore di lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro, un'indennità di 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, riconosciuti dal CONI, e presso le ASD e le SSD di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività. Il predetto emolumento non concorre alla determinazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro.

Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l'indennità, il reddito da lavoro autonomo, dipendente e assimilato nonché da pensione.

Ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati, a causa dell'emergenza epidemiologica, tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Le domande degli interessati, con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, sono presentate **entro il 7 dicembre 2020**, tramite la piattaforma informatica, alla S.p.A. Sport e Salute che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 96 del D.L. n. 18, 98 del D.L. n. 34, 12 del D.L. n. 104 e 17 del D.L. n. 137/2020, per i quali permangono i requisiti, l'indennità di 800,00 euro è erogata dalla S.p.A. Sport e Salute, senza necessità di ulteriori domande, anche per il mese di dicembre 2020.

Disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti

Art. 1 – Proroga del termine di versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno la sede legale o operativa in Italia, il termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al **10 dicembre 2020**.

Per le imprese e lavoratori autonomi con volumi di ricavi/compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, la scadenza per il versamento della 2^a rata degli acconti delle imposte sui redditi e IRAP è prorogata, anziché al 10 dicembre 2020, al **30 aprile 2021**.

Le imprese che operano nei settori economici di cui ai due allegati del Decreto “Ristori-bis” che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse” e i ristoranti in “zona arancione”, possono effettuare il versamento della 2^a rata degli acconti di cui sopra entro il **30 aprile 2021** senza dover procedere ad alcuna verifica circa l’ammontare del fatturato e il calo dello stesso.

Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020

Sono sospesi **fino al 16 marzo 2021** i termini di versamento delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973) e delle relative addizionali, dovute in qualità di sostituti d’imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dell’IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020. La sospensione opera nei confronti:

- di imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
- delle attività economiche chiuse a seguito delle restrizioni applicate nelle “zone rosse” (DPCM 3 novembre 2020);
- dei ristoranti in “zone arancioni e rosse”;
- dei tour operator, agenzie di viaggio, alberghi operanti nelle “zone rosse”.

Il versamento degli importi sospesi va effettuato **entro il 16 marzo 2021** in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, senza interessi o sanzioni, con pagamento della 1^a rata il 16 marzo 2021.

Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione REDDITI e IRAP

Per tutti i contribuenti è prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre 2020** il termine per l’invio della dichiarazione REDDITI e IRAP.

Art. 4 – Proroga termini definizioni agevolate

Slittano al **1° marzo 2021** i termini di pagamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020. I soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio e alla rottamazione-ter che non hanno pagato le rate già sospese dai Decreti anti Covid che, per effetto dell’art. 68, comma 3 del D.L. n. 18/2020, si sarebbero dovute pagare entro il 10 dicembre 2020, possono rinviare il pagamento al **1° marzo 2021**.

Art. 8 - Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

L’esenzione dall’IMU si applica ai soggetti passivi IMU, come individuati dall’art. 1, comma 743 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (proprietari, usufruttuari, ecc.) che siano anche gestori delle attività economiche indicate nelle disposizioni dell’art. 177, comma 1 del D.L. n. 34, dell’art. 78, comma 1, lett. b), d), e) del D.L. n. 104/2020, dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020. Quest’ultima disposizione prevede che la seconda rata dell’IMU per i proprietari di immobili in cui si esercitano le attività indicate nella tabella – allegato 1- non è dovuta a condizione che siano anche gestori delle attività stesse.

Trattasi, per quanto riguarda le attività sportive, quelle i cui codici ATECO sono:

- 931130 – gestione impianti sportivi polivalenti;
- 931110 – gestione di stadi;
- 931190 – gestione di altri impianti sportivi;
- 931200 – attività di club sportivi;
- 931910 – enti/organizzazioni sportive – promozione eventi sportivi;
- 931999 – altre attività sportive.

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 37 – 2020

Oggetto: Decreti “Ristori” - Nuove scadenze tributarie

A seguito delle disposizioni introdotte con i Decreti “Ristori”, si rende opportuno fare il punto sulle nuove scadenze tributarie, con particolare riferimento a quelle che più interessano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Termine di presentazione della dichiarazione REDDITI e della dichiarazione IRAP 2020 relative al periodo d'imposta 2019 – (Art. 3 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) Per tutti i contribuenti il termine è prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre 2020**-

Termine per il versamento della seconda rata di acconto IRES, IRPEF e IRAP per il 2020 - (Art. 2 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) -

-Tutti i contribuenti esercenti attività di impresa (ASD e SSD per l'attività commerciale svolta) **con esercizio sociale al 31 dicembre 2019**, possono versare il secondo acconto delle imposte 2020 anziché il 30 novembre 2020, entro il **10 dicembre 2020**;

-I contribuenti esercenti attività d'impresa (ASD e SSD per l'attività commerciale svolta) **con esercizio sociale al 31 dicembre 2019**, con ricavi o compensi **non** superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, possono versare il secondo acconto relativo al 2020 anziché il 30 novembre 2020, **entro il 30 aprile 2021**;

-I contribuenti che operano nei settori economici, di cui all'allegato 1 del D.L. n. 149/2020 (tra questi, con codici ATECO: 931200 – attività di Club Sportivi; 931910 – enti e organizzazioni sportivi; 931999 – altre attività sportive nca.), **con esercizio sociale al 31 dicembre 2019**, che hanno subito restrizioni, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone rosse**) possono versare gli acconti delle imposte per il 2020, anziché il 30 novembre 2020, **entro il 30 aprile 2021, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato**. A tale riguardo, sono considerate “zone rosse” quelle individuate con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2020 e, cioè: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano.

Termine per i versamenti fiscali e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 (art. 7 D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 e art 2 del D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) -.

Trattasi di:

- IVA relativa al mese di novembre 2020 (contribuenti mensili) in scadenza il **16 dicembre 2020**;

-acconto IVA il cui versamento è in scadenza entro il **27 dicembre 2020**;

-ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 e delle trattenute per le addizionali regionali e comunali, in scadenza il **16 dicembre 2020**;

-versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione di quelli INAIL, relativi alle contribuzioni corrisposte nel mese di novembre 2020, Gestione separata inclusa, in scadenza il **16 dicembre**.

I suddetti versamenti possono essere versati o in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate mensili, di pari importo, senza applicazione di interessi o sanzioni, con pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Destinatari della sospensione sono:

- i contribuenti con ricavi/compensi commerciali non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

- i contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ex art. 1 DPCM 3 novembre 2020, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un elevato rischio (**zone rosse**). Per detti soggetti la sospensione è prevista a **prescindere** dai requisiti relativi ai ricavi o alla diminuzione del fatturato.

Termini per il pagamento delle rate per la rottamazione-ter e del saldo e stralcio

in scadenza nel 2020 - (Art 4 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) -

Sono prorogati al **1° marzo 2021** i termini per il pagamento:

- delle rate della rottamazione-ter – già differita il 10 dicembre 2020, sempre che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate (le quattro rate della rottamazione-ter scadute nel 2020 (28 febbraio; 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 2020);

- della seconda e terza rata delle somme dovute a saldo e stralcio (31 marzo e 31 luglio 2020).

In assenza di ulteriori determinazioni e chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, restano fermi i termini – 30 dicembre 2020 – per i versamenti a saldo 2019 dell'IRES e della prima rata di acconto IRES 2020 dovuti dai soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda il versamento dell'IRAP dovuta dagli stessi soggetti, si ricorda che l'imposta a saldo 2019 e la prima rata di acconto 2020 non devono essere versate (art. 24 del D.L. n. 34/2020 - "Rilancio"). Tuttavia, l'importo della prima rata di acconto è da ritenersi come versato ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per il 2020.